



CH-3003 Berna, UFSP

- Ai laboratori cantonali svizzeri
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

**Codice della pratica: 410.0003-2/569021/**

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: RCH / MER / WIS

Liebefeld, 6 gennaio 2009

## **Istruzione n. 15: plastificanti e ftalati utilizzati nelle guarnizioni dei coperchi**

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha espresso il suo parere in merito alla contaminazione di derrate alimentari conservate in vasetti di vetro nelle istruzioni n. 3<sup>1</sup> e 4<sup>2</sup> e nelle lettere informative n. 117<sup>3</sup> e n. 131<sup>4</sup>. È risultata necessaria l'adozione di misure provvisorie per consentire all'industria di modificare le guarnizioni dei coperchi metallici di modo che le migrazioni di plastificanti, in particolare l'olio di soia epossidato (ESBO), siano inferiori ai valori fissati nell'ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21)<sup>5</sup>. In seguito alla revisione del 2008 di tale ordinanza, ci è parso necessario precisare alcuni dettagli relativi ai termini di transizione e all'applicabilità delle istruzioni n. 3 e n. 4 nonché delle lettere informative n. 117 e n. 131. La revisione d'ordinanza è stata necessaria per garantire l'armonizzazione della nostra legislazione con il diritto europeo. Ultimamente la Commissione europea è stata assai attiva e molte modifiche sono state apportate alla normativa sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con derrate alimentari.

### **La situazione in Europa**

Nella Comunità europea, le guarnizioni in polivinilcloruro (PVC), anche se parte di un coperchio di metallo, rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2002/72/CE<sup>6</sup> relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, così come precisato nella Direttiva 2007/19/CE<sup>7</sup>. I requisiti applicati ai plastificanti, incluso l'olio di soia epossidato (ESBO), impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, sono stati fissati nella Direttiva 2007/19/CE (4 rettifica della Direttiva 2002/72/CE), modificata dai Regolamenti (CE) n. 372/2007<sup>8</sup> e n. 597/2008<sup>9</sup>. I coperchi dotati di guarnizioni possono essere commercializzati nello spazio comunitario se conformi alle restrizioni e ai requisiti indicati nel Regolamento (CE) 372/2007. Il limite di migrazione globale temporaneo di 300 mg/kg per alcuni plastificanti autorizzati

per gli alimenti testati con il simulante D è stato prorogato fino al 30 aprile 2009 nel Regolamento (CE) 597/2008. A partire dal 1° maggio 2009, i coperchi dotati di guarnizioni non conformi, in particolare, al limite di migrazione globale di 60 mg/kg saranno vietati.

La Direttiva 2007/19/CE limita altresì l'impiego di alcuni ftalati. Dal 1° luglio 2008 è vietato fabbricare o importare nella Comunità europea materiali e oggetti non conformi alle restrizioni previste per gli ftalati elencati in tale direttiva.

### **La situazione in Svizzera**

In Svizzera, le guarnizioni in polivinilcloruro (PVC), anche se parte di un coperchio di metallo, rientrano nel campo di applicazione della sezione 3 Materiali e oggetti di plastica dell'*ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti* (RS 817.023.21). Le restrizioni applicate agli elenchi della Direttiva 2007/19/CE sui plastificanti e gli ftalati sono state riprese nella revisione del 2008 dell'ordinanza.

La presente modifica d'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009. I materiali e gli oggetti potranno essere fabbricati e importati secondo il diritto previgente fino al 30 giugno 2009 e potranno essere distribuiti al consumatore fino all'esaurimento delle scorte.

Per i materiali e gli oggetti in plastica destinati a entrare in contatto, o che lo sono già, con derrate alimentari per lattanti e bambini piccoli, il limite di migrazione globale e i limiti di migrazione specifici applicabili devono sempre essere espressi in mg/kg. Tale regola, specificata nella Direttiva 2007/19/CE, sarà ripresa nel quadro di una prossima revisione nell'*ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti*.

Dopo l'entrata in vigore della revisione del 2008 dell'*ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti*, le misure provvisorie fissate nelle direttive n. 3 e n. 4, nonché nelle lettere informative n. 117 e n. 131 perderanno di validità e saranno abrogate.

<sup>1</sup> [Istruzione n. 3 del 5 novembre 2004: ESBO nelle derrate alimentari](#)

<sup>2</sup> [Istruzione n. 4 del 9 marzo 2005: Il diisodeciltalato nelle derrate alimentari](#)

<sup>3</sup> [Lettera informativa n. 117 del 18 agosto 2006: Sigillature in polivinilcloruro \(PVC\) per coperchi metallici e migrazione dei plastificanti](#)

<sup>4</sup> [Lettera informativa n. 131 del 13 luglio 2007: Limiti di migrazione transitoria dei plastificanti impiegati nelle guarnizioni per coperchi destinati a entrare in contatto con derrate alimentari](#)

<sup>5</sup> [Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti \(RS 817.023.21\)](#)

<sup>6</sup> [Direttiva 2002/72/CE della Commissione del 6 agosto 2002, GU L 220, 15.08.2002](#)

<sup>7</sup> [Direttiva 2007/19/CE della Commissione del 2 aprile 2007, GU L 97/50, 12.4.2007](#)

<sup>8</sup> [Regolamento \(CE\) n. 372/2007 del 2 aprile 2007, GU L 92/9, 3.4.2007](#)  
[Rettifica al regolamento \(CE\) n° 372/2007, GU L 97/70, 12.4.2007](#)

<sup>9</sup> [Regolamento \(CE\) n. 597/2008 della Commissione del 24 giugno 2008, GU L 164/12, 25.6.2008](#)

Invitandovi a prendere atto della presente istruzione, vi porgiamo distinti saluti.

Capo dell'Unità di direzione protezione dei consumatori

Dr. Roland Charrière  
Direttore supplente